

***Definizione e verifica dei requisiti dei
“Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita”
in attuazione delle
“Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti”
(DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)***

DISCIPLINARE TECNICO

Dicembre 2012

Indice

1. Scopo del documento	3
2. Definizioni	3
3. Documentazione richiesta	3
4. Caratteristiche del Sistema/Consorzio e loro verificabilità	4
5. Pubblicazione dell'elenco dei Sistemi/Consorzi conformi a quanto richiesto dal GSE	9
6. Modalità di iscrizione all'elenco dei Sistemi/Consorzi conformi a quanto richiesto dal GSE	9

1. Scopo del documento

Lo scopo del presente Disciplinare è la definizione dei requisiti in capo ai “Sistemi o Consorzi” per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita e delle conseguenti modalità di verifica degli stessi da parte del GSE, in attuazione di quanto già indicato nel par. 4.6.2 delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, DM 5 maggio 2011 Revisione 3” (pubblicate dal GSE il 22 giugno 2012) e nel par. 4.6.2 delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, DM 5 luglio 2012” (pubblicate dal GSE il 7 agosto 2012).

2. Definizioni

Ai soli fini del presente Disciplinare, si applicano le seguenti definizioni:

- “Produttore” è chiunque immetta il modulo fotovoltaico sul mercato nazionale a titolo imprenditoriale (Fabbricante / Importatore / Distributore / Installatore) e abbia aderito in qualità di Socio o Cliente del Sistema/Consorzio; ”
- “Sistema o Consorzio per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita” (di seguito, “Sistema/Consorzio”) è un Soggetto, partecipato o meno, da uno o più Produttori di moduli fotovoltaici, nel primo caso il Produttore è Socio del Sistema/Consorzio, nel secondo caso è Cliente;
- “Modulo garantito” è il singolo modulo fotovoltaico per il quale il Produttore richiede la gestione da parte del Sistema/Consorzio;
- “Modulo gestito” è il modulo fotovoltaico che subisce l’intero iter di recupero/riciclo, dalla fase di raccolta del modulo al suo completo riciclo;
- “Riciclo” è il ritrattamento, in un processo produttivo, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
- “Recupero di energia” è l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;
- “Recupero” è la somma delle operazioni di Riciclo e di Recupero di energia;
- “Data di immissione nel mercato” è la data di vendita del modulo dal Produttore all’acquirente, che può anche non essere l’utilizzatore finale.

3. Documentazione richiesta

Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE l’Attestato di adesione del Produttore dei moduli fotovoltaici a un Sistema o Consorzio che garantisca, attraverso un’adeguata struttura operativa e finanziaria, la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato nel periodo d’adesione al Sistema o Consorzio e utilizzati sugli impianti per i quali si richiede l’accesso alle tariffe del Conto energia (esclusi gli impianti a concentrazione solare e quelli con caratteristiche innovative).

L’attestato di adesione al Sistema o Consorzio di recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita contiene le seguenti dichiarazioni:

- adesione del Produttore al Sistema o Consorzio;
- tipologia del modulo garantito;

- rispetto dei singoli requisiti indicati al par. 4 del presente disciplinare dal punto a1 al punto a10.

L'adesione a un Sistema o Consorzio potrà avvenire anche con applicazione retroattiva.

4. Caratteristiche del Sistema/Consorzio e loro verificabilità

Il Sistema/Consorzio deve operare in nome e per conto dei propri soci e/o clienti, nel rispetto della normativa di riferimento vigente e, in particolare, del "Testo Unico ambientale" (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inoltre, il Sistema/Consorzio deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a1.** manlevare il Produttore di moduli da responsabilità anche risarcitoria, derivante da violazioni non dolose e/o imputabili a colpa grave delle norme di riferimento per la corretta gestione dei rifiuti, per tutti i moduli per cui si richiede l'incentivo nel periodo di adesione al Sistema/Consorzio; la manleva va garantita per tutti i Produttori clienti del Sistema/Consorzio nonché per i Produttori che sono e/o sono stati Soci del Sistema/Consorzio.

La manleva si riferisce a tutte le operazioni successive alle comunicazioni di immissione nel mercato italiano. Le operazioni precedenti a tale immissione rimangono invece responsabilità del Produttore.

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a1 da parte del GSE:

*Nel caso di Produttore Cliente, la manleva deve essere dimostrata dal Sistema/Consorzio con un specifica dichiarazione di manleva nell'ambito dell'atto di adesione del Produttore dei moduli fotovoltaici al Sistema o Consorzio o nell'ambito del contratto di fornitura dei Servizi, stipulato fra Produttore Cliente e Sistema/Consorzio (Documento **D01-a**).*

*Nel caso di Produttore Socio, è invece necessario fornire una visura camerale aggiornata contenente l'elenco dei partecipanti al Consorzio ovvero copia autentica della delibera dell'Organo deliberativo consortile che approva la partecipazione dei nuovi soci o copia autentica del Libro Soci aggiornato (**D01-b**).*

La manleva deve essere inoltre estesa per tutti i moduli garantiti dal Sistema/Consorzio anche successivamente alla cessazione dell'adesione del Produttore al Sistema/Consorzio fino al completamento delle attività di cui al presente Disciplinare .

- a2.** disporre di una rete di raccolta su tutto il territorio nazionale, propria o messa a disposizione da parte di soggetti con i quali sia stato stipulato uno specifico contratto .

Chi svolge l'attività di raccolta deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge al trasporto dei moduli fotovoltaici a fine vita e deve utilizzare personale professionalmente qualificato per la gestione di particolare tipologia di rifiuto oggetto del presente Disciplinare;

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a2 da parte del GSE:

Per tali modalità si rimanda a quanto specificato al punto a4.

- a3.** disporre di depositi di stoccaggio autorizzati, propri o messi a disposizione da parte di soggetti con i quali sia stato stipulato uno specifico contratto, dove vengano condotti i moduli fotovoltaici a fine vita dopo il loro ritiro e prima del loro conferimento agli impianti di trattamento e recupero finali;

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a3:

Per tali modalità si rimanda a quanto specificato al punto a4.

- a4.** disporre di impianti di trattamento e recupero adeguati, propri o messi a disposizione da parte di soggetti con i quali sia stato stipulato uno specifico contratto, presso cui conferire i moduli fotovoltaici giunti a fine vita;

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a4 da parte del GSE:

Il Sistema/Consorzio dovrà fornire idonea documentazione (D02) attestante:

1. *la capacità di copertura dell'intero territorio nazionale con l'elenco di tutti i soggetti coinvolti per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero;*
2. *l'avvenuta stipula di un'adeguata polizza assicurativa per danni civili e ambientali (RCT, responsabilità civile verso terzi, e RCO, responsabilità civile verso prestatori d'opera) per tutti i soggetti incaricati di una o più operazioni (per un importo pari ad almeno 5 Milioni €);*
3. *la sussistenza delle autorizzazioni ai sensi del TU Ambientale 152/06 e s.m.i. in capo a al Sistema Consorzio e/o a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero ;*
4. *contratti con i soggetti terzi eventualmente affidatari di una o più delle attività di cui sopra.*

Tutta la documentazione dovrà essere in corso di validità temporale e sostanziale.

- a5.** garantire che almeno il 65% in peso dei moduli gestiti venga avviato a riciclo e che almeno il 75% in peso venga avviato a recupero;

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a5 da parte del GSE:

Il Sistema/Consorzio dovrà redigere e consegnare al GSE una dettagliata relazione (D03) circa il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo, sulla base di un apposito modello che verrà reso disponibile dal GSE sul proprio sito internet nell'apposita sezione dedicata .

- a6.** tracciare i moduli fotovoltaici durante il loro intero ciclo di vita, in modo tale da permettere al GSE :

1. *di ricondurre il singolo modulo fotovoltaico al produttore o importatore che per la prima volta lo ha immesso nel mercato;*
2. *di effettuare azioni di controllo, anche mediante accesso diretto al database del Sistema/Consorzio, finalizzate alla verifica della presa in carico della garanzia di gestione , da parte del Sistema/Consorzio stesso, dei singoli moduli installati in un impianto fotovoltaico per cui è stata richiesta la tariffa incentivante;*
3. *di pubblicare eventualmente l'elenco dei moduli il cui produttore ha aderito a un Sistema/Consorzio di recupero/riciclo.*

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a6 da parte del GSE:

In sede di eventuale verifica da parte del GSE il Sistema/Consorzio dovrà dare evidenza dell'esistenza di un Database (DB) aggiornato in continuo (verifica V01) ,che dovrà riportare per ciascun modulo garantito almeno i seguenti dati:

1. *Matricola modulo;*
2. *Produttore;*
3. *Modello modulo;*
4. *Data di inizio garanzia di trattamento a fine vita;*
5. *Peso del modulo.*

Le informazioni del DB devono essere rese disponibili al GSE su richiesta, utilizzando un formato predefinito dal GSE e messo a disposizione del Sistema/Consorzio.

Il DB potrà essere aggiornato come nello schema indicato in figura 4.. Nello stesso schema viene anche indicato lo schema del flusso di informazioni richiesto verso il GSE.

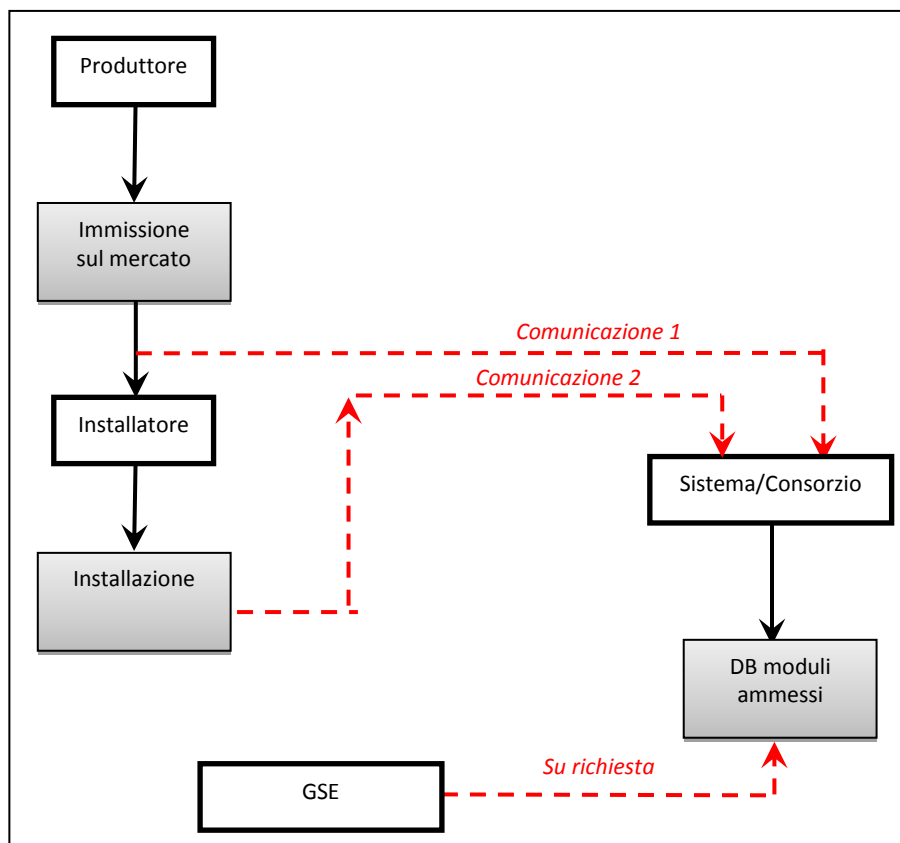


Figura 4.1 - Schema di tracciabilità dei moduli fotovoltaici ai fini del Recupero e riciclo a fine vita

a7. garantire e finanziare lo svolgimento di tutte le fasi di gestione a fine vita del modulo garantito, attraverso il rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, dando evidenza:

1. della raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal suo luogo di esercizio, a seguito della disinstallazione;
2. del trasporto verso un sito di stoccaggio;
3. dell'avvio al recupero presso l'impianto di destinazione finale.

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a7 da parte del GSE:

In sede di eventuale verifica, il Sistema/Consorzio dovrà dare evidenza al GSE dell'esistenza di un data base (V02) avente, per ciascun modulo gestito, almeno i seguenti dati:

1. Matricola modulo;
2. Produttore del rifiuto;
3. Luogo produzione rifiuto;
4. Data produzione rifiuto;
5. Trasportatore/i;
6. Destinatario/i;
7. Numero/Numeri FIR (Formulario Identificativo Rifiuti);

8. Data di avvio dell'operazione di recupero del modulo a fine vita.

- a8. rendicontare le quantità raccolte (in numero di pezzi ed in peso) e quelle inviate a recupero e riciclo (in peso)

- Modalità di verifica del requisito:

Il Sistema/Consorzio dovrà redigere e mettere a disposizione del GSE su sua specifica richiesta una relazione riassuntiva (D04) delle attività di cui ai punti a6 e a7 entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013.

- a9. dimostrare di avere attivato uno strumento negoziale il cui atto costitutivo preveda:

a9.a. la creazione da parte del Sistema/Consorzio di un Fondo che sia:

1. espressamente ed esclusivamente vincolato alle esigenze e alle finalità di cui al punto a7. del presente Disciplinare;
2. alimentato dal Sistema/Consorzio con un contributo unitario (per ogni modulo "garantito" di cui il Sistema/Consorzio assicura il trattamento a fine vita) pari, nel suo complesso, ad almeno due terzi del costo totale unitario (calcolato sul complesso dei moduli "gestiti" dal Sistema/Consorzio ai fini del trattamento) sostenuto dal Sistema/Consorzio nell'anno solare precedente;
Nel calcolo del costo totale unitario dovranno essere compresi tutti i costi operativi (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento ecc.) e tutti i costi generali sostenuti per la gestione dei rifiuti da moduli fotovoltaici dal Sistema/Consorzio;
ove non siano disponibili i costi di gestione dell'anno precedente, il contributo unitario (per modulo garantito) da destinare al fondo non potrà essere inferiore a

1,00 Euro * Peso modulo in kg / 20 kg;

3. accessibile e utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al punto a7., relativamente ai moduli garantiti per cui sono stati accantonati i contributi, nella misura del contributo unitario inizialmente versato; nel caso in cui il Gestore del Fondo abbia evidenza che tale contributo unitario non sia più necessario per la gestione dello specifico modulo, la quota parte del contributo potrà essere restituito dal Gestore del Fondo al Sistema/Consorzio; non potrà essere addebitata al Fondo alcuna altra spesa, incluse quelle per la sua gestione e i compensi per il Gestore e il Garante del Fondo stesso;
 4. non pignorabile e non assoggettabile in alcun modo a procedure concorsuali in caso di insolvenza;
 5. rendicontabile, anche su eventuale richiesta del GSE, relativamente all'ammontare dei moduli garantiti e gestiti, nonché dei correlati importi accantonati e via via liberati in relazione alla progressione delle attività del Sistema/Consorzio per il trattamento a fine vita dei moduli;
- a9.b. l'affidamento del Fondo così costituito ad un Soggetto Esterno al Sistema/Consorzio, in maniera tale che il Fondo fuoriesca dalla disponibilità e dall'utilizzo del Sistema/Consorzio;
- a9.c. che il Soggetto Esterno, di cui al punto precedente, assuma la funzione di depositario e Gestore del Fondo e sia dotato di requisiti di professionalità e moralità da attestare con

una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445 del 2000 e redatta sulla base del modello che verrà reso disponibile dal GSE ;

- a9.d. che il Sistema/Consorzio nomini un Garante del perseguimento delle finalità del Fondo appartenente ai ruoli della Magistratura in servizio o in quiescenza ovvero ai diversi ruoli delle Forze dell'Ordine con particolari e comprovate competenze in materia di discipline in tema di gestione di fondi patrimoniali o finanziari;
- a9.e. che il Garante sia tenuto a verificare l'adempimento degli obblighi del Gestore del Fondo in merito alla corretta gestione dello stesso e a intervenire per sollecitare l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Sistema/Consorzio;
- a9.f. che, ove venisse meno uno o più dei requisiti di cui ai punti da a1 ad a10 del presente disciplinare in capo al Sistema/Consorzio o ad uno o più dei suoi consorziati o in caso di cessazione anticipata a qualsiasi titolo della sua attività, il Gestore del Fondo renda accessibile e utilizzabile il Fondo stesso, ai fini di cui ai punti a9.a.2 e a9.a.3, al soggetto che subentri in tutto o in parte al Sistema/Consorzio o al consorziato inadempiente, nella misura corrispondente all'attività non adempiuta;
- a9.g. che il Sistema/Consorzio subentrante venga individuato tra Sistemi/Consorzi dotati degli stessi requisiti del Sistema/Consorzio originario, a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura di selezione;
- a9.h. che il Sistema/Consorzio subentrante dia comunicazione al GSE dell'assunzione delle attività dall'originario Sistema/Consorzio e di essere subentrato in sostituzione del Consorzio originario nello strumento negoziale di cui al precedente punto a9;
- a9.i. la precisazione che "saranno recepiti eventuali ulteriori requisiti in materia, stabiliti da indicazioni legislative e/o regolamentari di riferimento di futura emanazione".

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a9 da parte del GSE:

Il Sistema/Consorzio dovrà dare evidenza del calcolo dei costi generali sostenuti per la gestione dei rifiuti da moduli garantiti e gestiti (D05), che dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità:

- a9.1. *i costi dovranno essere espressi in €/tonnellata gestita*
- a9.2. *le modalità di calcolo dei costi sostenuti nell'anno precedente dovranno essere inclusi nella dettagliata relazione (D03);*
- a9.3. *I costi sostenuti nell'anno precedente dovranno essere correlati con:*
 - *la distribuzione geografica degli impianti utilizzati di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero;*
 - *la distribuzione geografica degli impianti fotovoltaici dove sono installati i moduli garantiti.*
- a9.4. *l'accantonamento per ciascun modulo dovrà essere differenziato per peso del modulo garantito.*

Il Sistema/Consorzio dovrà dare evidenza al GSE dello strumento negoziale adottato, trasmettendo al GSE l'Atto che lo costituisce (D06) e dovrà fornire una rendicontazione sull'ammontare dei moduli garantiti e dei moduli gestiti, nonché la prova della permanenza nel tempo del Fondo, nonché degli importi accantonati e via via liberati in relazione alla progressione delle attività del Sistema/Consorzio per il trattamento a fine vita dei moduli.

- a10.** non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

- Modalità di verifica del requisito di cui al punto a10 da parte del GSE:

Il GSE acquisirà d'ufficio le certificazioni antimafia (D07) secondo la normativa vigente.

5. Pubblicazione dell'elenco dei Sistemi/Consorzi conformi a quanto richiesto dal GSE

Il GSE procederà alla pubblicazione dell'elenco di Sistemi/Consorzi che rispettano i requisiti di cui al par. 4, previo esame della documentazione che gli stessi metteranno a disposizione del GSE secondo modalità che verranno rese note dal GSE.

6. Modalità di iscrizione all'elenco dei Sistemi/Consorzi conformi a quanto richiesto dal GSE

L'iscrizione nell'apposito elenco dei Sistemi/Consorzi che il GSE predisporrà e pubblicherà sul proprio sito internet avverrà previa verifica dei documenti D01, D02 e D06 di cui ai paragrafi precedenti attestanti il possesso dei requisiti sopra indicati.

I Sistemi/Consorzi, su richiesta del GSE, forniscono i documenti D03, D04 e D05 e si rendono disponibili alle verifiche V01 e V02.